

La Corte di giustizia Ue ha dichiarato non conforme la legge polacca che limita la franchigia

DS6901

DS6901

No Iva per merci senza valore

Per le piccole spedizioni tra privati è prevista l'esenzione

DI FRANCO RICCA

L'esenzione dall'Iva sulle importazioni di merci prive di valore commerciale spedite tra privati si applica anche se il destinatario finale è residente in un paese Ue diverso da quello d'importazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 8 maggio 2025, causa C-405/24, ritenendo non conforme alla normativa Ue la legge polacca che accorda la franchigia dall'imposta solo se i beni rimangono nello stato membro in cui sono stati importati.

La questione verteva sull'interpretazione dell'art. 143, lett. b), della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che obbliga gli stati membri ad esentare dall'Iva "le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE, 83/181/CEE e 2006/79/CE del Consiglio". Quest'ultima direttiva, all'art. 1, stabilisce che "le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne". Lo stesso articolo stabilisce che, ai detti fini, si considerano come "piccole spedizioni prive di carattere commerciale" le spedizioni che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) presentano carattere occasionale;

b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

c) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 euro;

d) sono inviate dallo spediteore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

Poiché la normativa polacca esenta dall'Iva all'importazione, in presenza dei suddetti requisiti, "le merci contenute in una spedizione inviata da una persona fisica dal territorio di un paese terzo e destinate a una persona fisica residente nel territorio nazionale", il giudice del rinvio, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un parere preventivo rilasciato dall'autorità fiscale, decideva di rivolgersi alla Corte per sapere se le richiamate disposizioni unionali ostino alla legge nazionale che esclude dall'esenzione le piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un paese terzo, effettuate da un privato e destinate ad un privato residente in un altro stato membro.

Nella sentenza, la Corte osserva che, sotto il profilo letterale, l'art 1, par. 1, della direttiva 2006/79 non si riferisce a uno stato membro specifico e non menziona, in particolare, lo stato membro d'importazione, sicché la formulazione della disposizione indica che l'esenzione dall'Iva riguarda spedizioni destinate ad un priva-

to che si trovi in uno qualsiasi degli Stati membri.

Analoga conclusione è suffragata dal contesto delle disposizioni, dai cui lavori preparatori emerge che esse mirano ad accordare la franchigia fiscale all'importazione, a determinate condizioni, alle spedizioni di modesto valore inviate da un privato che si trovi in un paese terzo ad un altro privato che si trovi nell'Ue, nonché dalla finalità del beneficio fiscale di agevolare le piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti dai paesi terzi, peraltro assoggettate, di regola, ad un'imposta nel paese di spedizione, quale che sia lo Stato membro del destinatario.

A margine della pronuncia, va evidenziata la conformità unionale della normativa italiana: l'art. 7 del dm finanze 5 dicembre 1997, n. 489, infatti, ammette alla franchigia dai diritti doganali, alle condizioni sopra ricordate, "le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità".

— © Riproduzione riservata —

